

<b>Novità legislative: I. 27 gennaio 2012, n. 3</b> (Gazz. Uff. n. 24 del 30 gennaio 2012)
--

**OGGETTO:** Novità legislative – I. 27 gennaio 2012, n. 3, recante *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento”* – Disposizioni rilevanti per il settore penale.

**Rif. norm.:** cod. pen. artt. 629 e 644; l. 7 marzo 1996, n. 108, art. 14, 16 e 17.

1. Con la l. 27 gennaio 2012, n. 3 (destinata ad entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione avvenuta il 30 gennaio scorso) il Parlamento ha introdotto alcune misure a completamento della normativa in materia di usura ed estorsione.

La novella si impegna in tre diverse direzioni: sul piano della prevenzione, configura una inedita (si vedrà in seguito fino a che punto) procedura per la composizione delle crisi di sovraindebitamento al fine di prevenire il ricorso stesso al mercato dell'usura; sotto il profilo più squisitamente repressivo, comporta un inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di estorsione e per quello di cui all'art. 16, comma 9 l. 7 marzo 1996, n. 108; con riguardo al supporto alle vittime dell'usura e delle estorsioni, infine, integra la normativa dettata per l'accesso delle medesime al credito agevolato o a speciali contributi.

Partendo da quest'ultimo profilo, va evidenziato che il legislatore ha significativamente modificato la disciplina di cui all'art. 14 della l. n. 108 del 1996 sull'erogazione da parte del fondo speciale presso il commissariato anti-racket di mutui gratuiti in favore delle persone offese del delitto di usura.

In proposito la novella ha innanzi tutto esteso la platea dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, prevedendo l'erogazione dei medesimi anche in favore degli imprenditori dichiarati falliti, previo provvedimento favorevole del giudice delegato alla procedura concorsuale e sempre che, salvo intervenuta riabilitazione, non abbiano riportato condanne definitive per reati fallimentari ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

La delegittimazione all'accesso ai mutui agevolati per il fallito condannato costituisce dunque un vero e proprio effetto penale della condanna per uno dei reati sopra elencati, operante *ope legis* in seguito alla definitività della stessa e senza necessità, pertanto, che nella sentenza ne venga fatta menzione. Il descritto effetto preclusivo è poi destinato ad estinguersi - secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 2, comma secondo e 178 cod. pen. - soltanto in caso di *abolitio criminis* del titolo di reato per cui è intervenuta la condanna ostativa al beneficio e di riabilitazione del condannato (come peraltro ribadito quanto a quest'ultima dalla stessa novella), nonché nel caso in cui il fallito abbia patteggiato una pena contenuta entro i due anni di reclusione per il reato ostativo e sia intervenuta, sussistendone i presupposti, la

declaratoria di estinzione di quest'ultimo dopo cinque anni, come stabilito dal secondo comma dell'art. 445 cod. proc. pen.

Analoga disposizione è stata introdotta anche con riguardo alle elargizioni da parte del fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive di cui alla l. 23 febbraio 1999, n. 44. La novella, nel modificare l'art. 3 della suddetta legge, ha infatti esteso l'accesso al fondo anche ai soggetti dichiarati falliti purchè non abbiano riportato condanne per alcuni reati. Il catalogo di quest'ultimi è peraltro meno esteso di quello inserito nella l. n. 108 del 1996, atteso che gli unici reati fallimentari pregiudicanti sono quelli previsti dagli artt. 216 e 217 legge fall., mentre non sono contemplati i reati contro la pubblica amministrazione, quelli contro l'amministrazione della giustizia e quelli contro la fede pubblica. Per altro verso l'effetto ostativo non consegue solo alla condanna definitiva, ma anche alla mera assunzione della qualifica di indagato o imputato per i suddetti reati.

Tornando alla normativa antiusura, va evidenziato che in realtà l'art. 14 della l. n. 108 del 1996 già nella sua originaria formulazione, al comma settimo, impediva l'accesso ai mutui gratuiti a coloro che fossero stati condannati per il reato di usura o sottoposti a misura di prevenzione personale. La novella è intervenuta anche su questo punto, ampliando il numero dei reati a causa dei quali in caso di intervenuta condanna la vittima di usura non può ambire al credito pubblico agevolato. Tale ampliamento è peraltro imponente, atteso che non solo è stata aggiunta la fattispecie di tentata usura, ma altresì tutti i delitti, anche solo tentati, per cui l'art. 380 cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio, nonchè quelli del catalogo di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) dello stesso codice di rito. Inoltre l'esclusione dai mutui gratuiti è stata estesa anche ai destinatari di misure di prevenzione patrimoniali.

La novella ha invece reso meno restrittiva la disciplina dei tempi di erogazione del mutuo. Secondo il testo previgente del comma 3 del citato art. 14, infatti, la stessa poteva avvenire solo dopo che nei confronti dell'imputato era stato disposto il giudizio, potendo solo eccezionalmente, in caso di comprovata urgenza, essere autorizzata l'erogazione anticipata della metà della somma concessa previo parere favorevole del pubblico ministero titolare delle indagini. Il legislatore ha ora invece previsto che il mutuo possa essere erogato anche per l'intero già nella fase delle indagini preliminari, purchè nel corso delle stesse siano stati acquisiti «concreti elementi» che, sembrerebbe di capire, avvalorino l'ipotesi accusatoria o riscontrino la denuncia di colui che ha richiesto il finanziamento. Il parere favorevole del pubblico è invece rimasta condizione necessaria per l'erogazione della somma, ma sempre limitatamente al caso che questa avvenga prima del rinvio a giudizio dell'imputato.

Sul versante repressivo la novella ha, come accennato, inasprito le pene pecuniarie del reato di estorsione, sostanzialmente raddoppiate con riguardo alla fattispecie base e addirittura quintuplicate in riferimento a quelle aggravate di cui al terzo comma dell'art. 629 cod. pen. La contravvenzione – punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda - prevista dal nono comma dell'art. 16 della l. n. 108 del 1996 è stata invece trasformata in un delitto punito ora con la reclusione da due a quattro anni. Si tratta del reato proprio degli operatori bancari

ed intermediari finanziari che indirizzano i propri clienti, per il compimento di operazioni bancarie o finanziarie, a soggetti non abilitati all'esercizio di tali attività. Il profilo oggettivo dell'incriminazione è rimasto inalterato, mentre, ovviamente, la trasfigurazione della natura di quest'ultima incide sul suo elemento soggettivo, che può essere ora integrato esclusivamente dal dolo, peraltro generico (va peraltro evidenziato che la struttura della fattispecie anche in precedenza sembrava suggerire la possibilità che l'illecito, ancorchè contravvenzionale, supportasse sul versante dell'elemento soggettivo esclusivamente il dolo).

2. Come accennato, la l. n. 3 del 2012 introduce altresì una speciale procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento destinata agli imprenditori non assoggettabili alle procedure concorsuali ed ai "debitori civili" in genere.

Si tratta di istituto di nuovo conio che riecheggia, nella filosofia e nella disciplina, gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 182-*bis* legge fall e i piani di risanamento della esposizione debitoria dell'impresa *ex art. 67*, terzo comma, lett. d) della stessa legge. Come pure accennato, il suo inserimento nella legge in commento rivela come il legislatore lo abbia eletto innanzi tutto a strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell'usura, ma non è dubbio che lo stesso vanti ambizioni applicative ben più ampie – soprattutto in tempi di crisi economica e finanziaria – e persegua altresì l'obiettivo di abbattere la conflittualità giudiziaria sul debito. La vera novità rispetto alle forme di composizione concordata delle situazioni debitorie previste dalla legge fallimentare è peraltro costituita dalla configurazione di un presidio penale a tutela della correttezza dei comportamenti del debitore e della veridicità delle informazioni che egli è tenuto a fornire per accedere alla speciale procedura di esdebitamento. In realtà la medesima procedura è stata "anticipata" nel d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, che ha introdotto una disciplina pressoché identica, salva la previsione di uno statuto speciale per il sovraindebitamento del "consumatore" e l'assenza di disposizioni penali, invece presenti, come detto, nella legge in commento.

La conversione del decreto è in corso, ma già un ramo del Parlamento (il Senato) ha provveduto lo scorso 2 febbraio in tal senso, procedendo, su emendamento del Governo, a modificare in più punti la disciplina della legge qui in commento, compresa quella relativa ai nuovi reati dalla stessa configurati. Il disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera dei Deputati, che dovrà eventualmente approvarlo entro il 20 febbraio prossimo venturo, data in cui scadrà la vigenza del citato decreto legge.

**Si ritiene pertanto opportuno rinviare ad una apposita futura relazione l'esame delle nuove norme penali (che comunque, come accennato in apertura, non entreranno in vigore prima del 1° marzo 2012), all'esito del completamento del processo di conversione del decreto, atteso che appare prevedibile a questo punto che le stesse verranno modificate.**

Redattore Luca Pistorelli